

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO E CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

L'incarico consisterà nelle attività di assistenza, consulenza e gestione del programma assicurativo del Comune di Mira e dovrà prevedere l'espletamento delle seguenti prestazioni specialistiche :

- a) individuazione, analisi, valutazione e gestione dei rischi;
- b) analisi delle polizze assicurative esistenti e individuazione delle coperture occorrenti con l'impostazione di un programma assicurativo;
- c) gestione del programma predetto ed aggiornamento nel tempo dello stato dei rischi e delle relative coperture, segnalazione di nuove e/o diverse esigenze assicurative che dovessero eventualmente emergere nel prosieguo del rapporto in relazione ai rischi in capo all'Ente, ai suoi Amministratori, Dirigenti e/o Funzionari;
- d) collaborazione e assistenza nel collocamento delle coperture assicurative di cui il Comune di Mira vorrà dotarsi e in particolare nella predisposizione dei capitolati di polizza e della documentazione di gara in generale, da utilizzarsi per l'espletamento delle gare di appalto e nella valutazione delle offerte pervenute, oltre all'effettuazione di indagini di mercato per la scelta delle Compagnie più solide e alle condizioni finanziarie più vantaggiose;
- e) monitoraggio dei costi delle coperture e relativa valutazione dei costi/benefici al fine di ottimizzare le risorse in relazione alla qualità dei servizi offerti;
- f) gestione tecnica e amministrativa di tutti i contratti assicurativi mediante segnalazione preventiva delle scadenze e dei premi dovuti, controllo sull'emissione delle polizze, appendici e di ogni altra attività connessa alla gestione amministrativo-contabile;
- g) aggiornamento dei contratti in relazione alle esigenze dell'Ente e alle evoluzioni legislative e regolamentari o con riferimento alle novità proposte dal mercato assicurativo;
- h) supporto formativo e di aggiornamento per il personale dell'Ente incaricato della gestione dei contratti assicurativi, resa di pareri, assistenza e consulenza ad ogni ufficio o servizio dell'Ente su questioni inerenti o attinenti alla materia assicurativa;
- i) assistenza nella gestione dei sinistri nelle varie fasi di trattazione con modalità confacenti ad ogni tipologia di rischio, al fine di giungere nel minor tempo possibile ad una soddisfacente liquidazione da parte delle imprese di assicurazione, anche quando detti sinistri, pur riferendosi ad epoca precedente, non siano stati ancora definiti
- j) formazione ed aggiornamento del personale indicato dall'Ente in relazione agli aspetti operativi e gestionali in materia assicurativa;
- k) nomina di un responsabile e di un suo sostituto referenti del broker che si impegnano a recarsi presso il Comune a cadenze programmate e comunque ogniqualvolta sarà richiesta la loro presenza, per l'esame delle varie problematiche assicurative, nonché per la discussione e la verifica delle posizioni di sinistro più critiche, con l'obiettivo di giungere a una loro più rapida e soddisfacente gestione.
- l) elaborazione di un rapporto annuale che evidenzi gli elementi principali del programma assicurativo e le attività da attuare a breve e medio termine.

ART. 2 – DURATA E DECORRENZA DELL'INCARICO

La durata dell'appalto è pari a 36 mesi con decorrenza dal 01/08/2016 (o dall'aggiudicazione definitiva se successiva a tale data) con esclusione del tacito rinnovo. Il servizio potrà avere inizio in pendenza della sottoscrizione del contratto tra le Parti.

L'incarico cesserà automaticamente nel caso in cui venga meno l'iscrizione al Registro Unico degli Intermediari istituito ai sensi del D. Lgs. 209/2005, in caso di fallimento dell'Impresa o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio.

ART. 3 – CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO

L'incarico del Broker non comporta per il Comune di Mira alcun onere, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o quant'altro, poiché l'opera del Broker sarà remunerata, secondo la consolidata consuetudine di mercato, dalle Compagnie di Assicurazione con le quali verranno stipulati o rinnovati i contratti assicurativi dell'Ente.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione indicata dal Broker nell'offerta presentata in sede di gara e troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi o al momento del nuovo piazzamento dei contratti esistenti, successivamente alla scadenza del loro termine naturale o alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Il Broker si impegna a mantenere invariata la misura del compenso per l'intera durata contrattuale.

Nessun compenso potrà essere richiesto all'Ente nel caso in cui il medesimo non ritenga di procedere alla stipula dei predetti contratti oppure non si produca il buon esito delle procedure di affidamento.

ART. 4 – SVOLGIMENTO DELL'INCARICO: OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker affidatario:

- non deve assumere iniziative che non siano state preventivamente concordate con l'Ente;
- non deve stipulare o sottoscrivere atti e/o contratti che possano in qualsiasi modo impegnare l'Ente senza il suo preventivo ed esplicito consenso;
- non deve cedere il servizio, in tutto o in parte, in subappalto;
- deve garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie Assicuratrici aggiudicatrici dei contratti assicurativi mettendo a disposizione dell'Ente ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- deve osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio, nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza e privacy, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di appalti per l'affidamento di servizi, osservando tutte le indicazioni e richieste che l'Ente stesso fornirà;
- è tenuto a comunicare all'Ente, entro 15 giorni, ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa e negli organismi tecnici ed amministrativi.

Sono a carico del Broker aggiudicatario tutte le spese e gli oneri accessori connessi e conseguenti all'espletamento dell'incarico.

In sede di presentazione dell'offerta il Broker dovrà indicare un responsabile del servizio avente i requisiti professionali adeguati ed esperienza lavorativa nell'organizzazione del servizio medesimo. Il responsabile avrà il compito di intervenire direttamente riguardo a eventuali problematiche che dovessero sorgere e dovrà garantire il corretto andamento del servizio, con l'impegno a rendersi disponibile presso l'Ente a cadenze programmate e comunque all'occorrenza previo congruo preavviso.

Dovrà essere individuato altresì il sostituto del responsabile in caso di eventuale assenza di quest'ultimo; il sostituto dovrà comunque possedere adeguata esperienza e professionalità nello svolgimento del servizio.

ART. 5 – DIVIETO DI SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto, tenuto conto delle esigenze specifiche anche di professionalità legate alla tipologia del servizio.

ART. 6 – OBBLIGHI A CARICO DEL COMUNE

Il Comune di Mira, da parte sua, si impegna e si obbliga a:

- a. citare espressamente, in tutti gli atti afferenti i propri servizi assicurativi, che si avvale della consulenza del Broker;
- b. non stipulare, né sottoscrivere atti e/o contratti riguardanti i propri servizi assicurativi senza aver prima consultato il Broker;
- c. fornire al Broker la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e i documenti necessari per il puntuale e completo disbrigo di formalità e obblighi riguardanti il suddetto servizio.

ART. 7 – PREROGATIVE DEL COMUNE

Restano di esclusiva competenza del Comune di Mira:

- d. l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del Contraente, la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker;
- e. la decisione finale sulle coperture assicurative da adottare;
- f. l'adozione degli atti amministrativi e dei capitolati speciali da utilizzare per l'appalto, nelle forme di legge, delle coperture assicurative di cui necessita l'Ente;
- g. la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali, compresi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri, così come le altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.

ART. 8 – PAGAMENTO DEI PREMI ASSICURATIVI

Il Comune di Mira provvede al pagamento dei premi assicurativi relativi a i contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, esclusivamente tramite il Broker il quale si impegna e si obbliga a versarli alle compagnie interessate in nome e per conto dell'Ente nei termini e modi convenuti con le compagnie stesse. In ordine all'efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, in mancanza di quietanza o di

attestato di pagamento da parte del Broker e/o da parte della Compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili dell'Ente e, pertanto, il mandato di pagamento fatto a favore del Broker sarà ritenuto, a tutti gli effetti, come quietanza liberatoria per l'Ente stesso. La corresponsione al Broker concreta a tutti gli effetti il pagamento del premio stesso ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il Broker si impegna a rilasciare al Comune di Mira le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie Assicuratrici debitamente quietanzate.

ART. 9 – POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipulazione del presente contratto, il Broker dovrà consegnare copia della polizza di R.C. Professionale così come previsto dal D.Lgs. 209/2005, e comunicare successivamente eventuali variazioni.

La polizza deve essere mantenuta per tutto il periodo di validità contrattuale dell'incarico e dovrà avere un massimale di almeno Euro 2.500.000,00.

ART. 10 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune di Mira si riserva la facoltà di risolvere il contratto prima della scadenza in casi di gravi inadempienze da parte del Broker degli obblighi derivanti dal contratto, dalle disposizioni di gara e dal presente capitolato o da disposizioni di legge o regolamento, fatto salvo il risarcimento del danno.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

ART. 12 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Broker assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e successive modificazioni. A tal fine si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, e tutte le eventuali variazioni.

ART. 13 – CONTROVERSIE

Eventuali controversie, inerenti l'esecuzione o l'interpretazione del presente capitolato speciale, qualora non sia possibile comporre in via transattiva, saranno definite al Foro di Venezia in via esclusiva.

ART. 14 – RINVIO

Per quanto non espressamente indicato, si rinvia a quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di appalti di pubblici servizi, nonché al D.Lgs. 209/2005 ed alle altre norme applicabili in materia.